

qualifica di reddito di capitale ovvero dell'imposta sostitutiva sui capital gain di cui al D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

**2.2.29 Ridefinizione della portata del comma quarto dell'art. 19-ter del D.P.R. 633/1972, in merito all'esclusione espressa del beneficio della contabilità istituzionale sostitutiva di quella separata per gli automobile club con qualifica di enti commerciali ed eliminazione del riferimento superato agli I.P.A.B.**

Con la privatizzazione *ex lege*, e comunque con la riforma degli IPAB, l'ultimo comma dell'art. 19-ter del DPR 633/1972, in virtù del quale si attua una forzosa equiparazione contabile agli enti pubblici comuni, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza, ai fini del presupposto di contabilità separata necessario a consentire la detrazione dell'IVA, non appare più una disposizione congrua. Tantomeno esso lo è in riferimento all'altra casistica soggettiva ivi menzionata, ovvero quella dell'Automobil Club d'Italia, con le sue strutture provinciali che in molti casi presentano addirittura la posizione soggettiva di ente "commerciale" (cioè, equiparato alle società di capitali). Sarebbe dunque più che giustificata una sua integrale cancellazione abrogativa.

PAGINA BIANCA

***Prima Relazione Annuale***  
***Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale***  
***(predisposta ai sensi del DPCM 329/01 art. 2, c.2)***

**ALLEGATI**

***Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale***

PAGINA BIANCA

**\*(allegato n. 1)\***

**Regolamento  
di  
organizzazione  
e  
funzionamento**

PAGINA BIANCA

**Regolamento di organizzazione e funzionamento  
dell’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale**  
*(art. 7, ultimo comma, d.p.c.m. 329/2001)*

**Articolo 1**

*Definizioni*

1. Nel presente Regolamento:

- il termine “Agenzia” indica l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale istituita con D.P.C.M. 26.9.2000 e regolata dal D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329;
- il termine “Presidente” indica il Presidente dell’Agenzia;
- il termine “Consiglieri” indica i componenti dell’Agenzia nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 6 del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329;
- il termine “Consiglio” indica il collegio formato dal Presidente e dai Consiglieri;
- l’espressione “Organizzazioni, terzo settore ed enti” indica gli enti di cui all’art. 3, commi 186 e 188, legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- la locuzione “D.P.C.M. 329/2001” indica il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;
- il termine “Regolamento” indica il presente regolamento.

**TITOLO I**

**L’AGENZIA**

**Articolo 2**

*Assunzione e cessazione delle funzioni del Presidente e dei Consiglieri*

1. Nella prima riunione successiva alla nomina il Presidente e i Consiglieri dichiarano di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 6 comma 2 del D.P.C.M. 329/2001.
2. Ove si determini in capo al Presidente o ad uno dei Consiglieri una causa di incompatibilità, il Consiglio, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l’interessato, stabilisce un termine entro il quale l’interessato può esercitare l’opzione. Trascorso tale termine, ove non sia cessata la causa d’incompatibilità ovvero l’interessato non abbia presentato le proprie dimissioni, il Presidente riferisce al Presidente del Consiglio dei ministri per i provvedimenti di competenza.
3. A seguito della comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e sino alla sua decisione l’interessato è sospeso dalle funzioni.

4. Alle deliberazioni del Consiglio di cui al secondo comma non partecipa l'interessato.
5. Le dimissioni sono presentate all'Agenzia. Il Consiglio può sentire l'interessato e formulare osservazioni. Il Presidente informa il Presidente del Consiglio dei ministri per i provvedimenti di competenza. Le dimissioni hanno effetto dalla data della loro accettazione e, in ogni caso, decorsi quindici giorni dalla loro presentazione.
6. In caso di impedimento permanente ovvero di mancato esercizio delle funzioni per un periodo rilevante, il Presidente, o chi ne fa le veci, informa il Presidente del Consiglio dei ministri per i provvedimenti di competenza.

### **Articolo 3**

#### *Il Presidente*

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia; ne dirige i lavori e vigila sull'attuazione delle deliberazioni assunte; svolge inoltre tutte le ulteriori funzioni attribuitegli, oltreché dal presente Regolamento, dalle leggi e dai regolamenti.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal Consigliere con maggiore anzianità nell'ufficio o, in caso di pari anzianità, dal più anziano di età, a eccezione del potere disciplinato al successivo art. 7, comma 3.

### **Articolo 4**

#### *Il Consiglio*

1. Il Consiglio è l'organo collegiale dell'Agenzia, formato dal Presidente e dai Consiglieri.
2. Il Consiglio presiede all'esercizio delle funzioni dell'Agenzia, all'indirizzo e al controllo della sua attività amministrativa e della sua organizzazione, assumendo ogni decisione a tali fini necessaria; adotta tutte le delibere previste dal Regolamento e in particolare:
  - a. periodicamente, e comunque all'inizio di ogni anno, stabilisce gli obiettivi, le priorità, i piani ed i programmi da attuare, indicando le ragioni di possibili modifiche in corso d'anno per eventi particolari ed emanando le conseguenti direttive per l'azione amministrativa e per la gestione;
  - b. provvede alla valutazione e al controllo strategico, finalizzati alla verifica delle scelte operative effettuate per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Agenzia;
  - c. entro il mese di gennaio di ciascun anno approva la relazione annuale prevista dall'art. 2, comma 2 del D.P.C.M. 329/2001;



- d. entro il mese di maggio di ciascun anno approva il rendiconto consuntivo;
- e. entro il mese di dicembre di ciascun anno approva il bilancio preventivo relativo all'anno successivo;
- f. delibera la nomina e la revoca del Direttore generale;
- g. può istituire al suo interno comitati o gruppi di lavoro, determinandone i compiti, i principi di funzionamento e la durata.

### **Articolo 5**

#### *Convocazione del Consiglio e ordine del giorno*

1. Ove non sia diversamente indicato nell'avviso di convocazione, il Consiglio si riunisce nella propria sede in Milano.
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente, di norma due volte al mese, e comunque quando il Presidente lo ritenga opportuno ovvero su richiesta di almeno quattro Consiglieri. La convocazione deve essere inviata a cura del Presidente, o di chi ne fa le veci, anche a mezzo telefax o posta elettronica, non oltre il quarto giorno che precede la riunione.
3. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, come fissato dal Presidente. Almeno quattro Consiglieri possono chiedere l'inserimento di punti specifici nell'ordine del giorno; il Presidente, previa verifica di conformità alle competenze del Consiglio, li inserisce nell'ordine del giorno della prima riunione utile.
4. Per motivi d'urgenza il Presidente può disporre l'integrazione dell'ordine del giorno, e quindi dell'avviso di convocazione, non oltre il secondo giorno che precede la riunione.
5. La documentazione attinente alle questioni inserite nell'ordine del giorno è trasmessa, a cura dell'Ufficio di Presidenza, contestualmente all'avviso di convocazione della riunione; e ciò anche nell'ipotesi di integrazione dell'ordine del giorno.

### **Articolo 6**

#### *Riunioni del Consiglio*

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza del Presidente, o di chi ne fa le veci, e di almeno quattro componenti.
2. Le riunioni del Consiglio possono tenersi per teleconferenza nonché per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; la riunione si considera tenuta nel luogo dove si trovano il Presidente e il Segretario.

3. I Consiglieri che non possono partecipare alla riunione ne informano tempestivamente l'Ufficio di Presidenza.
4. Salvo che non sia diversamente disposto dal Presidente, il Direttore generale è presente alle riunioni con funzioni di segretario della riunione.
5. Il Presidente può invitare il Direttore generale e i dirigenti responsabili delle unità organizzative ad esporre al Consiglio le risultanze delle istruttorie svolte dagli Uffici e a fornire ogni informazione utile in relazione alle materie oggetto di discussione.

### **Articolo 7**

#### *Deliberazioni del Consiglio*

1. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza dei votanti; in caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede. Sono adottate con la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio, oltre alle modificazioni del Regolamento, le altre deliberazioni per le quali tale maggioranza è espressamente richiesta dal Regolamento.
2. Il voto è palese, salvo nel caso di deliberazioni concernenti il Presidente, i Consiglieri, il Direttore generale o qualora il Consiglio lo decida a maggioranza.
3. Nei casi di particolare urgenza e indifferibilità, che non permettano la convocazione in tempo utile del Consiglio, il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell'Agenzia, i quali cessano d'avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal Consiglio nella prima riunione utile e comunque entro il ventesimo giorno successivo alla loro adozione.

### **Articolo 8**

#### *Verbalizzazione delle riunioni del Consiglio*

1. Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario. In caso di assenza del Direttore generale, la funzione di segretario è affidata ad un Consigliere designato a maggioranza.
2. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, è trasmesso al Presidente e ai Consiglieri almeno quattro giorni prima della successiva riunione, al fine della sua approvazione.
3. Il Direttore generale provvede:
  - alla raccolta e alla custodia dei verbali delle riunioni del Consiglio;
  - alla numerazione progressiva annuale, distinta per tipologia, delle deliberazioni, e alla loro raccolta e custodia;
  - alla pubblicazione sul Bollettino e sul sito internet dell'Agenzia delle deliberazioni di carattere generale.

**Articolo 9***Missioni del Presidente e dei Consiglieri*

1. Le missioni del Presidente e dei Consiglieri devono essere autorizzate dal Consiglio.
2. Al Presidente e ai Consiglieri che si recano in missione compete il rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio.

**TITOLO II****ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL'AGENZIA****Articolo 10***Uffici di rappresentanza*

L'Agenzia può stabilire propri Uffici di rappresentanza in Italia e nei Paesi dell'Unione Europea.

**Articolo 11***Organizzazione generale dell'Agenzia*

1. La struttura interna dell'Agenzia si articola in unità organizzative di primo e di secondo livello.
2. Le unità organizzative di primo livello sono i Dipartimenti, che svolgono compiti istruttori in relazione alle funzioni istituzionali dell'Agenzia, e i Servizi, che svolgono compiti di supporto al Consiglio, al Direttore generale e ai Dipartimenti.
3. Le unità organizzative di secondo livello sono gli Uffici.
4. Presso l'Agenzia sono istituiti i seguenti Dipartimenti:
  - Dipartimento indirizzo e promozione
  - Dipartimento attività consultive
  - Dipartimento vigilanza
5. Presso l'Agenzia sono istituiti i seguenti Servizi:
  - Servizio affari generali e risorse umane
  - Servizio ragioneria
  - Servizio documentazione e studi
  - Servizio relazioni esterne
  - Servizio relazioni istituzionali nazionali e internazionali

**Articolo 12***Direttore generale*

1. Il Direttore generale è nominato con deliberazione del Consiglio su proposta del Presidente. L'incarico non può essere di durata superiore a cinque anni. L'incarico può essere revocato con delibera del Consiglio, assunta a maggioranza assoluta, su proposta del Presidente o di quattro consiglieri.
2. In caso di assenza o di impedimento, anche temporaneo, del Direttore generale, il Presidente dispone, con provvedimento scritto, che le sue funzioni siano esercitate, per il tempo necessario, da un dirigente.
3. Il Direttore generale è preposto al Servizio affari generali e risorse umane e al Servizio ragioneria ed è responsabile del coordinamento fra le diverse unità organizzative dell'Agenzia. Svolge le funzioni attribuitegli dal Regolamento e in particolare:
  - a. cura la gestione amministrativa dell'Agenzia in attuazione delle deliberazioni del Consiglio;
  - b. cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
  - c. presenza alle riunioni del Consiglio, con le modalità e i compiti fissati dal Regolamento;
  - d. vigila sull'osservanza, da parte del personale afferente alle unità organizzative, delle norme di legge e regolamentari e delle altre disposizioni di servizio;
  - e. provvede alle spese necessarie per l'ordinaria amministrazione, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio e secondo i criteri e i limiti fissati nel Regolamento di contabilità e nelle deliberazioni del Consiglio.

**Articolo 13***Ufficio di Presidenza e Segreterie dei Consiglieri*

1. L'Ufficio di Presidenza è composto da un responsabile, nonché da due assistenti e da due addetti. L'Ufficio di Presidenza provvede, nel rispetto dei termini fissati dall'art. 2, comma 2 del D.C.P.M. 329/2001, alla trasmissione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Parlamento della relazione annuale sull'attività svolta dall'Agenzia e svolge le altre funzioni e i compiti stabiliti dal Presidente.
2. La segreteria di ciascun Consigliere è formata da un assistente e da un addetto, non necessariamente esclusivi.
3. L'incarico di responsabile dell'Ufficio di Presidenza è conferito dal Presidente.

4. Gli assistenti e gli addetti all'Ufficio di Presidenza nonché alle segreterie dei Consiglieri sono scelti tra i dipendenti dell'Agenzia ovvero all'esterno, sulla base di apposito contratto secondo norme di diritto privato.
5. Gli incarichi di cui ai precedenti commi devono prevedere la propria scadenza alla cessazione della carica del Presidente o dei Consiglieri presso i quali sono svolti.

## Articolo 14

### *I Dipartimenti*

1. Il Dipartimento indirizzo e promozione svolge le funzioni indicate alle lett. 3.1.c, 3.1.d, 3.1.e, 3.1.g, e 3.1.m del D.P.C.M. 329/2001, e precisamente:
  - promuove iniziative di studio e ricerca delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti in Italia e all'estero (3.1.c);
  - promuove campagne per lo sviluppo e la conoscenza delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti in Italia, al fine di promuoverne e diffonderne la conoscenza e di valorizzarne il suo ruolo di promozione civile e sociale (3.1.d);
  - promuove azioni di qualificazione degli standard in materia di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti (3.1.e);
  - promuove scambi di conoscenza e forme di collaborazione fra realtà italiane delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti con analoghe realtà all'estero (3.1.g);
  - promuove iniziative di collaborazione, di integrazione e di confronto fra la pubblica amministrazione, con particolare riferimento agli enti locali, e le realtà delle organizzazioni e degli enti (3.1.m).
2. Il Dipartimento attività consultive svolge le funzioni di cui alle lett. 3.1.b, 3.1.h, 3.1.j, 3.1.l del D.P.C.M. 329/2001, e precisamente:
  - formula osservazioni e proposte in ordine alla normativa delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti (3.1.b)
  - segnala alle autorità competenti i casi nei quali norme di legge o di regolamento determinano distorsioni nell'attività delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti, formulando proposte di indirizzo ed interpretazione (3.1.h);
  - elabora proposte sull'organizzazione dell'anagrafe unica delle ONLUS di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, tenendo conto dei criteri di iscrizione ai registri degli organismi di volontariato e delle cooperative sociali previsti dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, e dei criteri che

presiedono al riconoscimento delle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 (3.1.j);

- collabora nella uniforme applicazione delle norme tributarie, formulando al Ministero delle Finanze proposte su fattispecie concrete o astratte riguardanti il regime fiscale delle organizzazioni, terzo settore e enti (3.1.l);

ed assicura la gestione delle relazioni con le pubbliche amministrazioni nelle modalità stabilite dall'art. 4, commi 1,2 del D.P.C.M.329/2001 :

4.1) "Le pubbliche amministrazioni interessate possono sottoporre al parere dell'Agenzia gli atti amministrativi di propria competenza riguardanti le organizzazioni, il terzo settore e gli enti."

4.2) "Le amministrazioni statali sono tenute a richiedere preventivamente il parere dell'Agenzia in relazione a:

- a) iniziative legislative e di rilevanza generale riguardanti la promozione, l'organizzazione e l'attività delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti;
- b) individuazione delle categorie delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti cui destinare contributi pubblici;
- c) organizzazione dell'anagrafe unica delle ONLUS, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- d) tenuta dei registri e degli albi delle cooperative sociali previsti dalla legge 8 novembre 1991, n. 381;
- e) riconoscimento delle organizzazioni non governative ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
- f) decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460."

3. Il Dipartimento vigilanza svolge le funzioni di cui alle lett. 3.1.f, 3.1.i, 3.1.k del D.P.C.M. 329/2001 e precisamente:

- cura la raccolta, l'aggiornamento ed il monitoraggio dei dati e documenti delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti in Italia (3.1.f);
- vigila sull'attività di raccolta di fondi e di sollecitazione della fede pubblica, anche attraverso l'impiego di mezzi di comunicazione svolta dalle organizzazioni, dal terzo settore e dagli enti, allo scopo di assicurare la tutela da abusi e le pari opportunità di accesso ai mezzi di finanziamento (3.1.i);
- nei casi di scioglimento degli enti o organizzazioni, rende parere vincolante sulla devoluzione del loro patrimonio ai sensi, rispettivamente, degli articoli 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e 111, comma 4-*quinquies*, lettera

b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 4, settimo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fatte salve le normative relative a specifiche organizzazioni ed enti. Detto parere deve essere comunicato, contestualmente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministeri delle Finanze, del Lavoro e della Previdenza Sociale e per la Solidarietà Sociale (3.1.k).

## Articolo 15

### *I Servizi*

1. Il Servizio affari generali e risorse umane cura gli affari generali, la formazione del personale, nonché l'organizzazione del lavoro.
2. Il Servizio ragioneria cura la gestione delle risorse finanziarie e la tenuta della contabilità.
3. Il Servizio documentazione e studi espleta per tutte le unità organizzative dell'Agenzia l'attività di ricerca ed acquisizione dei materiali documentali, cura i rilevamenti statistici e l'attività editoriale dell'Agenzia.
4. Il Servizio relazioni esterne:
  - a. cura le relazioni dell'Agenzia con i soggetti privati e gli enti della Pubblica amministrazione;
  - b. cura l'organizzazione delle audizioni;
  - c. provvede all'organizzazione, alla gestione e alla diffusione delle informazioni ufficiali dell'Agenzia e predispone gli strumenti per tale diffusione;
  - d. cura la pubblicazione del Bollettino ufficiale dell'Agenzia nonché la progettazione e l'aggiornamento del sito Internet;
  - e. cura i rapporti dell'Agenzia con i mezzi di comunicazione di massa, secondo le direttive del Presidente.
5. Il Servizio relazioni istituzionali nazionali e internazionali cura le relazioni con gli organi nazionali, comunitari ed internazionali, nonché con le Regioni e con gli enti territoriali; coordina, con i Dipartimenti e i Servizi interessati, la partecipazione ai gruppi di lavoro internazionali su temi di specifico interesse per l'Agenzia.

## **Articolo 16**

### *I responsabili delle unità organizzative di primo livello*

1. I responsabili delle unità organizzative di primo livello sono nominati dal Consiglio, sentito il Direttore generale, di regola tra i dipendenti dell'Agenzia in possesso della qualifica di dirigente. L'incarico non può essere di durata superiore a cinque anni. L'incarico può essere revocato con delibera del Consiglio, quando ricorrano giustificati motivi.
2. In caso di assenza o impedimento, anche temporaneo, dei responsabili, il Direttore generale dispone, con provvedimento scritto, che le loro funzioni siano esercitate, per il tempo necessario, da un dirigente scelto tra coloro che abbiano la qualifica funzionale più elevata.
3. I responsabili presiedono al funzionamento dell'unità organizzativa cui sono preposti, della quale programmano, dirigono e controllano l'attività. In particolare:
  - a. possono costituire all'interno della struttura, previa autorizzazione del Direttore generale, che ne informa tempestivamente il Consiglio, aree di attività in relazione a specifici settori o materie, designandone i responsabili;
  - b. sovrintendono ai procedimenti di competenza della unità organizzativa cui sono preposti, in conformità agli orientamenti dell'Agenzia;
  - c. provvedono alla valutazione del personale secondo apposite procedure e propongono le iniziative volte alla formazione del personale, concorrendo altresì alla loro realizzazione.

## **Articolo 17**

### *Le unità organizzative di secondo livello*

1. L'assegnazione del personale agli Uffici è deliberata dal Consiglio, su proposta del Direttore generale sentiti i Responsabili delle unità organizzative di primo livello.

## **Articolo 18**

### *Controlli interni*

1. Il controllo di legittimità e di regolarità amministrativa e contabile si svolge secondo la disciplina prevista nel Regolamento per l'esercizio dell'autonomia contabile dell'Agenzia.